

**ORDINANZA N° 59/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che sono in corso i lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”, Il tronco dell’autostrada Siracusa – Gela km 19+498,15;
- che con nota prot. n. 284-072-1545-25 del 29.04.2025, l’impresa COSEDIL s.p.a. ha chiesto la proroga degli effetti dell’ordinanza n. 11/2025 del 27.01.2025 fino al 31.05.2025, al fine di provvedere alla rimodulazione delle opere di mitigazione ambientale, manutenzioni e prove di funzionalità sugli impianti tecnologici;
- che con nota prot. n. DL678/094/2025 del 29.04.2025 la Direzione lavori ha riscontrato positivamente la richiesta formulata dall’impresa esecutrice, fatto salvo l’obbligo dell’Appaltatore di garantire la manutenzione delle opere fino al collaudo e senza che questo comporti la concessione di proroga del termine di ultimazione concordato tra le parti e fissato al 31.07.2024;

CONSIDERATO:

- che i lavori sopra citati prevedono la realizzazione di alcune lavorazioni residue nonché attività di manutenzione nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Modica, dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela;
- che al fine di garantire l’esecuzione, in sicurezza, dei sopra citati lavori occorre istituire, secondo necessità, alcune limitazioni al traffico veicolare, in armonia con le vigenti disposizioni di legge;

VISTO:

- l’Ordinanza n. 11/2025 del 27.01.2025;
- la nota dell’impresa prot. n. 284-072-1545-25 del 29.04.2025;
- la nota della Direzione Lavori prot. n. DL678/094/2025 del 29.04.2025;
- l’art. 5 ed i commi 4 e 5 dell’art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Modica dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, la

1. **In continuità con la precedente ordinanza n. 11/2025 e sino alle ore 24:00 del 31.05.2025, la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso dell’Autostrada A/18 Siracusa - Gela nel tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Rosolini (Km.40+200) e lo svincolo di Modica (Km. 59+400) dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in entrambe le direzioni e relativi svincoli, sia in orario diurno che notturno.**
Qualora sussistono le condizione di sicurezza e previa autorizzazione rilasciata dalla direzione lavori, l’impresa, per l’esecuzione delle lavorazioni relative all’ idrosemina delle scarpate, potrà avvalersi anche dell’ausilio di cantiere mobile ai sensi del D.M. del 10.07.2002 e s.m.i.

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e specificatamente quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile – Noto e Noto – Rosolini dell’Autostrada A/18 Siracusa – Gela, nonché delle prescrizioni previste nell’ordinanza n. 143/2021 del 02.08.2021 che riguarda l’apertura provvisoria al traffico veicolare della tratta autostradale ROSOLINI –



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

ISPICA, e nell'ordinanza n. 149/2023 del 6.12.2023 che riguarda l'apertura provvisoria al traffico veicolare della tratta autostradale ISPICA – MODICA, in entrambe le direzioni di marcia;

E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle parzializzazioni in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa **"COSEDIL S.p.A"** con sede legale in Piazza della Marina, 1 - ROMA – Partita I.V.A: 00512340878.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'impresa **"COSEDIL S.p.A"** è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le parzializzazioni, telefonicamente al Centro Radio, via mail alla Direzione Lavori e per conoscenza all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle parzializzazioni che si renderanno necessarie precisando: carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere. Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle parzializzazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

L'impresa, comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il Responsabile dell'impresa è il **Geom. Luciano Viscomi**

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 06.05.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio

